



FEDERAZIONE CONFSAL-UNSA

Segreteria Generale

Via Napoli, 51 - 00184 ROMA - Tel. 06 48.28.232 - fax 06 48.28.090
www.confisal-unsal.it info@confisal-unsal.it

confsal
Confederazione Generale
dei Sindacati Autonomi
dei Lavoratori

Roma, 09/07/15

Ai Segretari Nazionali
Ai Segretari Regionali e
Provinciali
Agli Iscritti

Oggetto: Buoni pasto e nuova normativa dal 1° luglio 2015

Dal 1° luglio 2015 cambia la normativa fiscale sui buoni pasto, in attuazione dell'articolo 1, commi 16 e 17, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).

Questa nuova normativa prevede che **il limite di esenzione fiscale** sul valore nominale dei buoni pasto passi **da euro 5,29 a euro 7,00**.

Questo nuovo limite si applica **esclusivamente ai buoni pasto in formato elettronico**, quindi solo nel caso in cui il datore di lavoro rende tale prestazione con tessere (card o altro) in formato elettronico e leggibile tramite dispositivi POS abilitati.

La norma esclude da tali nuovi limiti i buoni pasto in formato cartaceo; **pertanto per i buoni pasto in formato cartaceo il limite di esenzione fiscale rimane a 5,29 euro**.

Dal 1° luglio 2015 di fatto ci sono due categorie fiscali di percettori di buoni pasto, a seconda del "materiale" di cui è costituito il "buono pasto":

- a. buono pasto in formato elettronico;
- b. buono pasto in formato cartaceo.

I dipendenti pubblici si trovano, al momento, nelle condizioni di cui alla lettera b. (buono pasto in formato cartaceo); pertanto ad essi non si applica il nuovo limite di esenzione fiscale. Ricordiamo, per inciso, che il limite massimo del valore nominale del buono pasto per i dipendenti pubblici è stato fissato per legge a 7,00 euro.

In poche parole: con i nuovi limiti per i buoni pasti elettronici, nel caso di buoni di questo tipo di un valore fino a euro 7,00, l'intero valore del buono non subisce alcun prelievo fiscale e contributivo; nel caso invece di buoni pasto erogati in formato cartaceo il limite di esenzione fiscale è rimasto a 5,29 euro

per cui il valore eccedente tale importo concorre a formare il reddito ed è sottoposto a prelievo fiscale e contributivo. Nel caso in cui il valore del buono pasto cartaceo sia di 7,00 euro, il differenziale tra il limite di esenzione pari a 5,29 e il valore nominale del buono di 7,00 ammonta a 1,71 euro, su questo valore viene effettuato il prelievo contributivo e il prelievo fiscale. Ciò comporta che dal valore nominale del buono pasto di 7,00 euro si passa a un valore reale medio di euro 6,45.

Ovviamente, come in tante altre situazioni, ci sono vantaggi e svantaggi. Prendiamo ad esempio un buono pasto del valore nominale di 7,00 euro: nel caso dei buoni pasto in formato elettronico, sono evidenti i vantaggi fiscali anche se di soli 55 centesimi di euro; di contro però i percettori di buoni pasto in formato cartaceo, in ragione dell'assoggettamento fiscale e contributivo, si troveranno un montante contributivo pensionistico maggiore costituito dal valore di 1,71 euro per ogni giornata di fruizione del buono pasto con un positivo impatto, pur anche per i margini di cui si tratta, sulla futura pensione.

Ricordiamo ai colleghi che al momento i dipendenti pubblici sono esclusi dall'applicazione della nuova normativa. In ogni caso occorre ricordare alcune regole sulla fruizione dei buoni pasto: non sono cumulabili, non sono cedibili, non sono convertibili in denaro e ogni buono pasto deve riportare la data di utilizzo e deve essere sottoscritto dall'utilizzatore.

Per questi ultimi aspetti è indubbio che l'utilizzo del buono pasto elettronico (tramite card o strumenti simili) con la relativa validazione tramite dispositivi POS allo scopo abilitati e con piattaforme appositamente istruite, possono rendere impossibile utilizzare più di un buono pasto al giorno; ciò provocherebbe forzatamente la realizzazione automatica del principio della "non cumulabilità"; così come provocherebbe automaticamente la perdita dei buoni pasto non utilizzati relativi a giorni precedenti. Nella sostanza, nel caso dei buoni pasti in formato elettronico si rafforza, a nostro parere in modo strumentale, il principio della correlazione "*giornata lavorativa – ristoro – buono pasto*".

In conclusione: affermare, come fatto da tanti, che grazie alla nuova norma si mette in moto l'economia del Paese, ci appare quantomeno esagerato. Inoltre, sebbene si possa ravvisare qualche aspetto positivo in termini di semplificazione, la diffusione del formato elettronico dei buoni pasto fa intravedere interessi che prescindono da quelli dei lavoratori dipendenti.

Cordialità e saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Battaglia